

Interessante sentenza di G.d.p. in materia di rimborso di utenze domestiche non assolte da società di fornitura: ristoro del consumatore

Autore: Vanacore Giorgio

In: Diritto civile e commerciale

Giudice di Pace di Portici, 19 maggio 2006

dott. Sagliocchi - r.c. c. n. c. s.p.a.

Con atto di citazione ritualmente notificato, C.R., premettendo di essere titolare di fornitura del gas da parte della N.c. s.p.a. con n. 250378726402; che con fattura n. 20040711/04, relativa al periodo 27 novembre 2003/8 luglio 2004, la società convenuta comunicava dell'esistenza di un rimborso pari ad € 75,30, specificando che lo stesso sarebbe avvenuto con invio di assegno bancario per traenza; che poi, a partire dal mese di settembre 2004 e fino alla fine di luglio 2005 ed al 9 settembre 2005 (vedi carteggio postale all.), nonostante i diversi solleciti, nella specie siffatta è evidente il comportamento illegittimo della società convenuta, in violazione delle norme di correttezza e buona fede e che il comportamento dilatorio ha arrecato un danno all'attrice.

Tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio la N.c. s.p.a., affinché, accertata la validità ed efficacia del rimborso annunciato e dovuto, che avrebbe consentito di usufruire del piccolo beneficio del rimborso della somma di € 75,30, per cui è causa;

- che, a seguito dei solleciti telefonici e le diverse lettere di messe in mora operate dall'istante, la N.C. s.p.a., in persona del l.r.p.t., comunicava di aver ordinato per ben tre volte all'istituto bancario di cui è cliente, l'emissione in favore dell'utente dell'assegno di pagamento (questi poi sarebbero risultati riaccreditati alla N. in quanto scaduti e non incassati dalla beneficiaria);

- che la società avrebbe potuto operare ex art. 1243 c.c. una compensazione del credito dell'attrice con quello prossimo dei consumi futuri;

- che il comportamento illegittimo assunto dalla N.c. s.p.a. andava perseguito;

- che l'istante ha diritto al rimborso ed al risarcimento dei danni e per l'effetto condannarsi essa

convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio la convenuta **** s.p.a., documentando di aver ordinato per ben tre volte all'istituto bancario di cui è cliente, l'emissione in favore dell'utente dell'assegno di pagamento (questi poi risultavano riaccreditati alla N.c. in quanto scaduti e non incassati dalla beneficiaria), dichiarandosi disponibile a qualsiasi soluzione alternativa richiesta dall'attrice; la convenuta società contestava altresì, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, di aver regolarmente risposto con lettera del 27 luglio 2005 e con lettera del 30 settembre 2005 a quelle inviate dal procuratore dell'attrice dell'11 luglio 2005 e del 7 settembre 2005, cioè nei termini fissati dalle delibere dell'Autorità per l'energia ed il gas che nessun comportamento illegittimo è stato assunto dalla N.c. s.p.a. E questo giudice, sulla base delle prove documentali, prodotte in atti, con ordinanza del 17 maggio 2006, ha rinviato la causa per le conclusioni di cui all'epigrafe, quindi la causa è stata assegnata a sentenza.

La motivazione

La domanda può essere accolta: ma il comportamento della società convenuta appare chiaro; non sembra possa ravvisarsi una violazione delle norme di correttezza e buona fede, semmai una non oculata, deprecabile gestione della pratica di rimborso della somma di € 75,30, che senz'altro ha arrecato un pregiudizio all'attrice; la convenuta, riconosciuto l'obbligo del rimborso, non si è attivata più di tanto per un sollecito iter, che avrebbe evitato dissapori e malintesi. La società convenuta avrebbe potuto operare ex art. 1243 c.c. una compensazione del credito dell'attrice con quello prossimo dei consumi futuri, ponendo termine ad ogni illazione per cui è causa.

La N.c. s.p.a., in persona del l.r.p.t., è apparsa come vincolata al rispetto dell'iter prescelto, ritenendo così di aver provveduto al rimborso e che l'attrice non avrebbe riscosso l'assegno recapitato tre volte, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice: la società convenuta ha documentato di aver regolarmente risposto con lettera del 27 luglio 2005 e con lettera del 30 settembre 2005 a quelle inviate dal procuratore dell'attrice dell'11 luglio 2005 e del 7 settembre 2005, cioè nei termini fissati dalle delibere dell'Autorità per l'energia ed il gas che nessun comportamento illegittimo è stato assunto dalla N.c. s.p.a.

L'istante, però allo stato, ha diritto al rimborso o al conguaglio con quello prossimo dei consumi futuri: il comportamento assunto dalla N.c. s.p.a., che a tutt'oggi non ha provveduto a chiudere la pratica di rimborso, soffre della posizione di ente dominante, in regime di scarsa concorrenza, e va stigmatizzato nei riguardi della stessa attrice, che ha diritto al rimborso della somma per cui è causa e al risarcimento dei danni.

Peraltro dalla produzione documentale fornita dall'istante è emersa una non oculata gestione dell'iter del rimborso della N.c. s.p.a.

Ora, la somma di € 75,30 appare dovuta all'attrice, e appaiono dovuti anche in forma simbolica i danni subiti dalla stessa, con il diritto di rimborso.

Le spese seguono la soccombenza, atteso l'esito della lite, e vanno liquidate in relazione alle udienze trattate e al valore della causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, secondo equità ed in conformità dei principi regolatori della materia, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la N.c. s.p.a., in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'attrice **** la somma di € 75,30, oltre interessi legali dalla sentenza giudiziale;
- 3) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 100,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla sentenza giudiziale
- 4) la condanna altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, determinati nella misura di € 465,00, di cui € 50,00 per spese, € 215,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre spese generali, *** e *****

Avvocato in Napoli

<https://www.diritto.it/interessante-sentenza-di-g-d-p-in-materia-di-rimborso-di-utenze-domestiche-non-associate-da-societa-di-fornitura-ristoro-del-consumatore/>